



Sentenza del 17 febbraio 2011

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.

Parti

A. _____, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011 / N [...].

Visto:

la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato l(...) in Svizzera,

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. act. A2)

i verbali d'audizione del 18 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),

la decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011, notificata al ricorrente lo stesso giorno (cfr. act. A13),

il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 14 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la suddetta decisione,

la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il 15 febbraio 2011,

i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,

che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile,

che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi,

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,

che, nell'ambito delle audizioni espletate dall'UFM, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia (...), nato e vissuto a B._____ fino all'espatrio,

che lo stesso ha allegato di avere lasciato il suo Paese agli inizi di (...) per motivi economici, rispettivamente per iniziare una nuova vita in Svizzera,

che ha affermato di essersi imbarcato ad C._____ con un passatore in direzione della D._____; che dal luogo di sbarco, a lui ignoto, avrebbe preso un treno e, di seguito, una nave, con la quale avrebbe raggiunto l'E._____; che prima di varcare il confine (...) -svizzero avrebbe trascorso diverse notti nella stazione ferroviaria di una città a lui sconosciuta,

che ha altresì asserito di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti d'identità e di non essere stato mai controllato durante il suo viaggio, in particolare dalle autorità italiane, ad esclusione di un controllo subito da parte delle guardie di confine svizzere,

che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

che nella decisione del 10 febbraio 2011 l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'isorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità, ritenuto che avrebbe perso i suoi documenti durante il viaggio, rispettivamente non avrebbe mai posseduto un passaporto ed avrebbe tentato invano di farsi spedire dai familiari la carta d'identità lasciata presso il suo domicilio; che, pertanto, egli contesta che nel suo caso non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contraddice la conclusione dell'UFM, secondo cui non ricorrerebbero nemmeno i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, difatti, sarebbe espatriato dall'Algeria per sottrarsi ad una situazione di estrema difficoltà, dovuta alla drammatica condizione economica ivi vigente ed al dilagante terrorismo; che, inoltre, egli aggiunge un motivo di asilo nuovo, che non avrebbe esposto durante la procedura di prima istanza per paura, ovvero il fatto che sarebbero stato vittima, insieme alla sua famiglia, dell'impennata delle attività terroristiche; che, in tale contesto, egli adduce che, a seguito della scomparsa del fratello avvenuta un anno fa ad opera dei terroristi, questi starebbero prendendo di mira e minacciando lui e la sua famiglia; che, di conseguenza, egli reputa la decisione di non entrare nel merito della sua domanda come inopportuna; che, infine, egli considera l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile, ritenuta la situazione economica vigente in Algeria ed il recente degrado della situazione di sicurezza in loco,

che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda

d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),

che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, oltremodo, il suo racconto circa il viaggio intrapreso non è per nulla credibile; che, difatti, egli ha allegato di ignorare il nome del luogo in cui sarebbe sbarcato dopo il viaggio intrapreso da C._____ (cfr. verbale 2 pag. 5/D36); che lo stessi dicasi per la località in cui avrebbe trascorso diversi giorni prima di entrare in Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 5); che questo sorprende assai ritenuto che, come egli stesso ha affermato, vi avrebbe passato diverse notti nella stazione ferroviaria (cfr. ibidem pag. 5 e verbale 2 pag. 5/D41); che, inoltre, durante la prima audizione ha allegato che una volta arrivato in D._____ avrebbe preso un treno e, successivamente, sempre dalla D._____, una nave in direzione della terra ferma (cfr. ibidem pag. 5), mentre che nella seconda audizione egli si è contraddetto affermando che, all'arrivo in D._____, avrebbe preso un treno, arrivando direttamente presso una stazione ubicata prima della frontiera svizzera (cfr. verbale 2 pagg. 4-5/D35-37 e 40),

che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze da lui descritte,

che, inoltre, l'allegazione ricorsuale secondo cui avrebbe perso i suoi documenti durante il viaggio d'espatrio (cfr. ricorso pag. 2) oltre che non essere circostanziata in alcun modo è altresì in contraddizione con l'asserzione secondo cui non avrebbe mai posseduto un passaporto ed avrebbe lasciato il suo documento d'identità presso il suo domicilio (cfr. ibidem pag. 2 e verbale 1 pag. 4); che a ciò si aggiunge che l'insorgente ha reso versioni discordanti circa il luogo in cui avrebbe lasciato la sua carta d'identità, affermando, dapprima, di ignorare dove esattamente si trovi (cfr. verbale 1 pag. 4), ed allegando successivamente di avere indicato al padre di cercarla nell'armadio della stanza del genitore, ritenuto che non vi sarebbe un altro luogo in cui la sua famiglia depositerebbe tale sorta di documenti (cfr. verbale 2 pag. 3/D11-13); che, del resto, il ricorrente ha avuto due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi concreti al fine di procurarsi dei documenti d'identità; che, tuttavia, egli si è limitato a telefonare alla famiglia una volta sola e ad accontentarsi della risposta del padre, secondo cui costui, dopo una ricerca di soli cinque minuti, non sarebbe riuscito a trovare il documento d'identità richiesto (cfr. ibidem pag. 2/D8-11),

che l'insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi,

che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio d'espatrio intrapreso dal ricorrente, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,

l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),

che i motivi a monte del suo espatio, ovvero la difficoltà a trovare un impiego fisso in Algeria, rispettivamente le condizioni precarie in cui la sua famiglia sarebbe costretta a vivere, attingendo alla misera pensione del padre ed all'introito dal lavoro saltuario del fratello, nonché la volontà di dare una prospettiva migliore alla sua vita (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pag. 3/D16-20), sono palesemente irrilevanti in materia d'asilo, ritenuto che la povertà e la difficoltà a trovare un impiego non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi,

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,

che, oltremodo, il motivo di asilo invocato dall'insorgente in fase ricorsuale (cfr. ricorso pag. 3), secondo cui sarebbe attualmente ricercato e minacciato dai terroristi, ai quali sarebbe da imputare la scomparsa di suo fratello, non solo non è corroborato da alcunché, ma è stato presentato solo tardivamente in fase di procedura, benché egli abbia avuto – più volte e su domanda esplicita (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 6/D52-53) – la possibilità di esporre eventuali ulteriori motivi di asilo a monte della sua domanda, dando in tal guisa l'impressione di essere stato menzionato unicamente ai fini della causa,

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente,

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),

che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),

che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è (...), ha frequentato (...) anni di scuola elementare ed (...) di scuola media ed ha lavorato diversi anni, dapprima quale (...) e, successivamente, quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 4/D28); che in Algeria l'insorgente dispone di una rete familiare, ritenuto che i genitori, quattro sorelle e due fratelli vivono a B._____ (cfr. ibidem pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Lydia Lazar Köhli

Data di spedizione: